

N. R.G. 9973/2014



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata Materia di Impresa**

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare per sequestro conservativo promosso da \_\_\_\_\_, con l'avv.to \_\_\_\_\_, contro \_\_\_\_\_, con l'avv.to \_\_\_\_\_ e contro \_\_\_\_\_, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.4.2015, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso di data 14.11.2014, \_\_\_\_\_ debitamente autorizzato dal Giudice delegato, ha chiesto la concessione di sequestro conservativo ai danni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e componente del ridotto consiglio della società *in bonis* a far data dal 22.12.2001, a cautela del credito risarcitorio in ragione della responsabilità gestoria dell'organo amministrativo il quale, nonostante la situazione di scioglimento della società a far data dall'esercizio 2008 – 2009 per perdita del capitale sociale, avrebbe continuato l'attività ordinaria e non meramente liquidatoria e conservativa, con conseguente pregiudizio patrimoniale a carico dell'impresa e dei creditori sociali.

Concesso il sequestro con provvedimento *inaudita e altera parte* di data 28.11.2014, si è costituita in giudizio la sola resistente \_\_\_\_\_ pur essendo regolarmente notificato il ricorso cautelare anche al convenuto \_\_\_\_\_).

\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ ha chiesto la revoca del decreto rammentato, con rigetto delle pretese avanzate ai suoi danni, osservando come, essendo ella estranea alla compagine societaria dell'impresa *in bonis* e pur risultando la sua formale nomina





credito per l'importo rammentato non possa considerarsi effettivamente esistente, mancando le scritture contabili di veridicità, in quanto appare sostenibile che, se la posta a credito rammentata fosse reale, l'organo gestorio avrebbe dovuto provvedere ad emettere le fatture in questione ed incassare il relativo credito per opere e prestazioni da presumersi già eseguite, dovendo la relativa posta seguire il criterio di competenza di esercizio. Pur diversamente opinando e sostenendo l'effettività del credito esposto, la sua consecutiva ripetizione per gli esercizi dal 2008 al 2012 deve far ritenere che esso avrebbe dovuto essere adeguatamente svalutato secondo prudente apprezzamento, se non azzerato, in considerazione della verosimile sua inesigibilità e del sostanziale inesistente valore di realizzo.

Deve aggiungersi che, sempre sulla scorta del giudizio di verosimiglianza, la procedura assume fondatamente che in modo scorretto gli amministratori avrebbero iscritto per gli anni dal 2007 al 2012 il credito di euro 41.133,00.= sotto la voce "crediti per imposte anticipate" (docc. nn. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 di fascicolo di parte ricorrente), tenuto conto che, nel rispetto del canone di prudenza delle appostazioni contabili, è consentita la rilevazione di attività per imposte anticipate solo ove ricorra la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione di imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Nel caso di specie, la procedura ha dedotto e comprovato come, in realtà, negli esercizi 2007, 2008 e 2009, l'impresa *in bonis* non ha affatto registrato redditi, ma solo perdite ammontanti rispettivamente ad euro 55.875,00.=, ad euro 173.034,00.= e ad euro 108.034,00.= (docc. nn. 12, 13 e 14 di fascicolo di parte ricorrente), accompagnate da notevoli perdite di esercizio civilistico, con la conseguenza che l'appostazione, a partire dal 2007, del credito di euro 41.133,00.= deve reputarsi imprudente ed inveritiera per gli esercizi successivi.

Tenendo conto delle rettifiche contabili in questione, appare che fin dall'esercizio 2008 il patrimonio netto della società è stato azzerato, così come il capitale sociale è stato ridotto al di sotto del limite di legge, con conseguente stato di scioglimento della società e divieto del compimento di nuove operazioni non funzionali allo stato di liquidazione.

Sotto quest'ultimo profilo, la procedura ha prodotto documentazione sufficiente a far ritenere che, pur dopo lo stato di scioglimento della società, gli amministratori hanno continuato a svolgere l'attività di impresa in funzione non meramente liquidatoria o



conservativa, tanto che dall'analisi del bilancio relativo all'esercizio 2009 emergono, tra le altre, spese per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci per il rilevante importo di euro 289.090,00.=, nonché spese per servizi per euro 553.074,00.= (doc. n. 15 di fascicolo di parte ricorrente).

Quanto al risarcimento del danno verosimilmente riconoscibile alla procedura, deve notarsi che è dedotto come gli amministratori siano rimasti inadempienti all'obbligo della regolare tenuta della contabilità, mancando le scritture obbligatorie e, in particolare, il libro degli inventari per gli anni 2010 – 2012, il libro giornale per l'anno 2012, peraltro incompleto per l'anno 2011, nonché non essendo stati predisposti i bilanci per gli esercizi 2010, 2011 e 2012. Appare ovvio che gli amministratori debbono reputarsi responsabili della violazione degli obblighi previsti dagli artt. 2214 e 2215 cc, avendo potuto la curatela ricostruire la situazione della società solo sulla scorta della lacunosa documentazione contabile reperita. Ciò detto, allo stato, appare corretto riconoscere un credito risarcitorio nella misura pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare (docc. nn. 16 – 20 di fascicolo di parte ricorrente), dovendosi concedere la cautela fino a concorso della somma di euro 900.000,00.=.

\*\*\*\*\*

Quanto alle difese mosse dalla resistente \_\_\_\_\_, appare smentita l'affermazione secondo cui ella, pur nominata vicepresidente del consiglio di amministrazione con delibera del 22.12.2001, non avrebbe mai ricevuto comunicazione della stessa così come mai avrebbe accettato la carica gestoria. Infatti, il fallimento ha prodotto documentazione da cui risulta che la convenuta ha, in realtà, attivamente partecipato come compente del CdA all'attività della società \_\_\_\_\_ (vedasi verbali del consiglio di amministrazione prodotti in atti), incombendo in capo alla stessa tutti gli obblighi di corretta gestione dell'impresa collettiva. In riferimento alle iniziative prese dalla convenuta onde ottenere ragguagli dal padre \_\_\_\_\_ circa la gestione delle imprese di famiglia, deve evidenziarsi che non una di dette iniziative risulta documentato sia stata attivata in riferimento alla gestione di \_\_\_\_\_, mentre la circostanza secondo cui ella sarebbe stata sola una "ignara pedina di un gioco a cui mai avrebbe consapevolmente deciso di partecipare" non esonera la stessa dalla responsabilità



addebitatale, ricomprensente anche l'onere di attivazione al fine di garantire alla società una adeguata organizzazione contabile, onde evitare alla stessa danno attraverso le iniziative obbligatorie che la stessa avrebbe potuto prendere una volta verificatasi la perdita del capitale sociale.

\*\*\*\*\*

Il ricorso appare sorretto anche dall'indefettibile presupposto del *periculum in mora*, peraltro neppure contestato dalla resistente costituitasi in giudizio. In primo luogo, deve valorizzarsi la gravità della condotta dell'organo gestorio circa l'inadempimento all'obbligo della regolare e compiuta tenuta delle scritture contabili, violazione che impedisce la ricostruzione completa dell'attività gestoria dei convenuti e giustifica il giudizio prognostico circa la possibilità che gli stessi disperdano il proprio patrimonio, anche con atti dispositivi che compromettano il soddisfacimento del credito vantato dalla curatela. In secondo luogo, deve rilevarsi come il patrimonio in titolarità dei resistenti, soggetto a gravami anche aventi titolo giudiziale, non appare sufficiente a costituire garanzia di soddisfacimento del credito risarcitorio verosimilmente riconoscibile alla procedura (docc. nn. 21, 22, 23, 24 e 25 di fascicolo di parte ricorrente).

#### P.Q.M.

conferma il decreto di data 28.11.2014 con cui è stato autorizzato a procedere a sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e crediti dei convenuti fino a concorrenza dell'importo di euro 900.000,00.;

assegna termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Venezia, 15 aprile 2015

Il Giudice  
dott. Luca Boccuni



